

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Spedizioniere vettore: la polizza di carico è titolo di credito attivabile contro il vettore

La polizza di carico assume la veste di titolo di credito che da diritto alla consegna delle merci trasportate, sicché il legittimo portatore di tale polizza ha titolo per promuovere l'azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.6.2014, n. 14089

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva la ricorrente che nel presente processo si discute della sola legittimazione passiva della SSSS, la quale ha ritirato la merce dopo aver sottoscritto per girata la polizza di carico. La sentenza si sarebbe contraddetta perché, dopo aver affermato correttamente che lo spedizioniere è un

mandatario senza rappresentanza che assume diritti ed obblighi delle operazioni che compie, ha poi affermato che la SSS non era tenuta alle obbligazioni derivanti dal trasporto se non in caso di stipulazione originaria di tale contratto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1705 e 1737 del codice civile.

Osserva la ricorrente che la SSSx ha agito, nella specie, per conto della XXX senza alcun potere di rappresentanza; quindi, sottoscrivendo la polizza di carico e ottenendo la consegna della merce dal vettore marittimo, avrebbe assunto tutti gli obblighi della XXXX., compreso quello di corrispondere i costi del trasporto, perché chi presenta il documento rappresentativo della merce assume l'obbligo di pagare gli oneri connessi all'effettivo ritiro della medesima.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe incorsa in numerose contraddizioni. Queste, comunque, sarebbero costituite dal fatto che, pur avendo riconosciuto che la polizza di carico segna il limite degli obblighi del possessore nei confronti del vettore, non ha poi posto in capo alla SSS gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, e ciò per il fatto che tali obblighi graverebbero solo su chi ha stipulato in origine il contratto; contratto che la SSS non ha concluso.

4. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente stante l'intima connessione che li caratterizza, sono tutti privi di fondamento.

4.1. A norma dell'art. 1737 cod. civ., il contratto di spedizione è un mandato col quale "lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie"; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all'art. 1741 cod. civ.).

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che, affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere vettore a norma dell'art. 1741 cod. civ., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (così le sentenze 13 agosto 1997, n. 7556, 6 agosto 2004, n. 15186, e 14 febbraio 2005, n. 2898). Tale accertamento dovrà essere compiuto assumendo come punto di partenza il contenuto del contratto e, se del caso, rifacendosi agli usi specifici dei diversi porti, trattandosi di una materia regolata fin da tempi molto risalenti anche sulla base delle singole prassi locali.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di chiarire che la polizza di carico assume la veste di titolo di credito che da diritto alla consegna delle merci trasportate, sicché il legittimo portatore di tale polizza ha titolo per

promuovere l'azione cartolare contro il vettore per la perdita o per i danni subiti dalla merce trasportata (v. la sentenza 7 luglio 1999, n. 7025, oltre alla citata sentenza n. 2898 del 2005, la quale parla di titolo rappresentativo delle merci, stante l'equivalenza tra possesso del titolo e possesso delle merci).

4.2. La Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi ora richiamati.

Essa, infatti, ha posto in evidenza alcuni fondamentali passaggi: 1) il contratto di trasporto era stato, nella specie, stipulato tra l'odierna ricorrente e la società XXX, sempre rimasta contumace; 2) il testo della polizza di carico non conteneva alcuna indicazione idonea a far ritenere che la società CCCC avesse concluso un contratto di trasporto con la società SSS, ancorché agente in nome proprio e per conto altrui (secondo lo schema menzionato del mandato senza rappresentanza); 3) l'unico titolo di legittimazione della SSSS a pretendere la consegna della merce era costituito dai principi del diritto cartolare, risultando la stessa girataria della polizza di carico; 4) tale legittimazione non era indice, di per sé, dell'effettiva assunzione degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, anche perché, se la SS fosse stata titolare fin dall'origine dei diritti sulla merce, non avrebbe avuto bisogno di utilizzare lo strumento cartolare, ossia la girata del titolo.

Si tratta - come facilmente si comprende - di una motivazione del tutto corretta in punto di fatto, priva di vizi logici e rispondente ai principi di diritto sopra richiamati.

La confusione nella quale cade l'odierno ricorso sta nel ritenere che la sussistenza, in capo allo spedizioniere, del diritto cartolare ad esigere la consegna della merce tramite lo strumento della girata della polizza di carico implichi anche - automaticamente - l'assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto, il che la sentenza impugnata ha pacificamente escluso. E la mancata prova circa l'assunzione della qualità di spedizioniere vettore fa sì che non sia applicabile, nella fattispecie, la norma dell'art. 1741 cod. civ., con conseguente impossibilità per la società ricorrente di esigere dalla SSS ciò che doveva, semmai, essere richiesto alla società con la quale era stato stipulato il contratto di trasporto.

Non sussistono, dunque, le lamentate violazioni di legge né i prospettati vizi di motivazione, risolvendosi le argomentazioni della società ricorrente nell'indebito tentativo di sollecitare, da parte di questa Corte, un nuovo e non consentito esame del merito.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.